

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

**che stabilisce un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2008) 1736]

(2008/423/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto inclusi nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo entro i termini indicati all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (3) La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Le informazioni al riguardo sono state pubblicizzate anche per via elettronica il 22 giugno 2007.

(4) Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni delle persone si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5) Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell'allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 giugno 2009.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

## ALLEGATO

**Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 giugno 2009**

Denominazione	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	1
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	2
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	3
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	4
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	5
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	6
Miscuglio di cis- e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol	255-953-7	42822-86-6	19
Diossido di silicio/Kieselguhr	Prodotto fitosanitario	61790-53-2	18